

Al fine di incentivare **nuova occupazione** si definisce un trattamento temporaneo legato **esclusivamente alla vigenza del CCNL.1)**

1) Il presente articolo si applica alle Aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, ed intendono incrementare il proprio organico con **nuova occupazione** nel sito operativo o nella filiale ed in particolare assumere lavoratori con contratto di lavoro **subordinato a tempo indeterminato, anche part-time**

2) Le Aziende interessate a tali processi dovranno dare comunicazione e documentazione che nell'ultimo anno di attività non hanno proceduto a licenziamenti collettivi e sottoscrivere accordi sindacali, aziendali o di carattere territoriale, anche tramite le proprie associazioni, con le OOSS stipulanti il presente CCNL e territorialmente competenti.

3) Ai dipendenti che rientreranno nel piano di nuove assunzioni previsto dagli accordi sindacali, di cui al precedente capoverso, si applicano i seguenti trattamenti per i successivi **tre anni dalla data di assunzione.**

Fermo restando le modalità di **fruizione**, la maturazione dei **ROL** previsti dall'art.9 comma 14 del vigente CCNL delle ex festività sopresse legge 54/1977 di cui art. 14 e dei permessi di cui all'art.11 comma 11 avverrà con le seguenti modalità:

- Durante il **primo anno** di assunzione sarà riconosciuta una **maturazione del 30%** pari a 12 ore di ROL ed ex festività, una giornata per il personale non viaggiante e di una giornata di ex festività e di 1,5 giornate di permessi per il personale viaggiante(12 ore + 12 ore al posto di 5+4+ 4,5, personale viaggiante; 2 gg personale non viaggiante.) quindi perde:
- Il **secondo anno** sarà riconosciuta una maturazione del **60%** pari a 24 ore di ROL ed ex festività pari a 2,5% per il non viaggiante e di 4 gg di ex festività e di 2,5 gg di permessi per il personale viaggiante.
- Il **terzo anno** sarà riconosciuta una maturazione del 90% pari a 36 ore di ROL ed ex festività 3,5 gg per il personale non viaggiante e di 4 gg di ex festività e di 4 di permessi del personale viaggiante **2)**

Scatti anzianità **3)**

I trattamenti relativi a quanto stabilito dall'art.17 troveranno applicazione e conseguente maturazione a decorrere del 4° anno.

Le modalità di cui al precedente commi saranno applicabili una sola volta nella vita lavorativa del singolo lavoratore, a prescindere dall'azienda di cui è dipendente.

Qualora l'impresa goda, per le medesime assunzioni, di incentivi finanziati dalla normativa nazionale o europea, la maturazione del 100% di ROL ed Ex festività e la decorrenza per la maturazione dei trattamenti stabilità dall'art. 17 avverranno dal terzo anno dell'assunzione

COMMENTO

1) una volta si scriveva ... nuova e stabile occupazione ... adesso non ci crede più nessuno ed hanno smesso di scriverlo! Anche se non manca la dicitura della temporaneità dell'articolo ... e poi fa la fine del 11 Quarter. Cmq assunzione di personale a tempo indeterminato (nel tempo del Jobs Act)

2) **tutti** i neo assunti, compresi gli autisti: avranno **una riduzione della fruizione dei permessi individuali ROL (40 ore/anno) e delle ex festività (32 ore/anno) per i primi 3 anni di lavoro.** Questo produce a fine percorso una perdita secca di 12 giorni di permessi per il personale "fisso" (uffici e magazzini) e il doppio per il personale "viaggiante" a 47 ore settimanali,

giorni persi ROL ed Ex festività	primo anno		secondo anno		terzo anno	
	fisso	viaggiante	fisso	viaggiante	fisso	viaggiante
	6,5	11	4	8,5	1,5	5,5

3) **scatti di anzianità: Dopo una prima riduzione fatta nel CCNL 2005 (da 8 a 5 scatti), adesso i neoassunti con il nuovo CCNL riceveranno solo al compimento del 6° anno il loro primo scatto di anzianità. Una perdita secca di oltre 1000 € nei tre anni.**